

2° SETTORE Servizi Finanziari Ufficio Tributi

PROVINCIA DI CHIETI

DETERMINAZIONE n. 431 del 30 Dicembre 2011

OGGETTO: Proroga tecnica affidamento servizio a SOGET S.p.A. fino al 31.12.2012.

L'anno **Duemilaundici** il giorno **Trenta** del mese di **Dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTO l'art. 3, commi 24,25 e 25 bis del D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, che obbligava tutti gli Enti Locali ad affidare – a decorrere dal 1° ge nnaio 2011 – la riscossione e l'accertamento delle entrate mediante procedura ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che tale termine è stato rinviato al 31.03.2011 dal D.L. 225/2010, convertito in L. 10/2011 (cd. Decreto Milleproroghe);

CONSIDERATO che il termine del 31 marzo 2011 è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2011, a seguito dell'adozione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25.03.2011;

PRESO ATTO che il citato art. 3, comma 25 della L. 248/2055 prevedeva esclusivamente che fino al 31.12.2011, avrebbero potuto essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D. Lgs. n. 446/97;

VISTO che il Comune di Ortona con precedente determina n. 128 del 31.03.2011 aveva provveduto a prorogare per l'anno 2011 a favore di SOGET S.p.A.;

VERIFICATO che la prosecuzione dell'attuale forma di riscossione rappresenta la forma di gestione che assicura al Comune le migliori condizioni di efficienza, funzionalità ed economicità rispetto all'organizzazione degli uffici comunali;

VISTO che il D.L. 201/2011 (Manovra Monti) convertito con legge n. 214/2011 concede la possibilità di affidare all'esterno il servizio di riscossione spontanea dei tributi, tranne che per quelli per i quali sono previste forme di riscossione diretta, tra cui l'IMU;

RITENUTO pertanto necessario per garantire il funzionamento del servizio dopo il 31.12.2011 di accedere alla proroga tecnica per la durata di un anno al fine di consentire a questo Comune di adottare le opportune e conseguenti determinazioni in attesa di definire la modalità di riscossione che il Comune adotterà nel 2013;

DETERMINA

- Di stabilire che alla proroga disposta a favore di SOGET S.p.A. con precedente determina n. 128 del 31.03.2011, dovrà essere riconosciuta natura di proroga tecnica degli affidamenti, in attesa di definire le modalità di riscossione che il Comune adotterà nel 2013 e che la stessa avrà durata fino al 31.12.2012.
- 2) di stabilire che la proroga tecnica dovrà intendersi estesa anche all'attività di riscossione coattiva, in relazione alle partite da porre in riscossione a tale titolo entro il 31.12.2012.

Il Compilatore (If)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE (Dott. Marcello di Bartolomeo) Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993